

**REGOLAMENTO SULLA RENDITA INTEGRATIVA
TEMPORANEA ANTICIPATA**

Edizione 0		
Progressivo revisione	Data Approvazione del CdA	Stato di emissione documento
00	18/05/2017	Prima Emissione
01	10/04/2018	aggiornamento
02	31/07/2019	aggiornamento
03	25/01/2021	Aggiornamento per modifica tempi di liquidazione e per attribuzione rendimento convenzionale mensile

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1143

INDICE

PREMESSA	3
REQUISITI.....	3
EROGAZIONE DELLA R.I.T.A.	4
ATTRIBUZIONE DEL RENDIMENTO ANNUALE ED ESTINZIONE DEL MONTANTE IN R.I.T.A.	5
REVOCA DELLA R.I.T.A.....	5
REGIME FISCALE	6
COSTI	6
PREMORIENZA	6

PREMESSA

La Legge di bilancio per il 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) in vigore dal 1° gennaio 2018 ha introdotto, tramite l'integrale revisione del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005, una nuova tipologia di prestazione di previdenza complementare denominata "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (di seguito R.I.T.A.).

La nuova normativa disciplina la possibilità per gli aderenti alla previdenza complementare, in possesso dei requisiti di seguito specificati, di richiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (c.d. R.I.T.A.): una nuova forma di flessibilità in uscita che permette una liquidazione anticipata e frazionata del montante accumulato.

REQUISITI

Le condizioni indispensabili per richiedere la R.I.T.A sono:

CASO 1 – Richiesta della R.I.T.A. alla cessazione dell'attività lavorativa

- a) Cessazione dell'attività lavorativa.
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa.
- c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla R.I.T.A., di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nel regime obbligatorio di appartenenza.
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art 11 comma 2 del D. Lgs. 252/05).

CASO 2 – Richiesta della R.I.T.A. a seguito di inoccupazione

- a) Cessazione dell'attività lavorativa.
- b) Inoccupazione successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi.
- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui al punto 2 b).
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 252/05).

La richiesta della R.I.T.A. deve essere inoltrata al Fondo compilando l'apposita modulistica presente nell'Area Riservata sul sito internet www.fondopensionibnl.it. Il Fondo, ricevuta la domanda, procederà alla

relativa istruttoria. L'incompletezza o l'irregolarità rispetto alla normativa della richiesta determina l'inefficacia della domanda.

Al modulo di richiesta della R.I.T.A. deve essere allegata la seguente documentazione:

Caso 1

- ✓ **estratto conto integrato** che attesta la sussistenza del requisito contributivo di almeno 20 anni nel regime obbligatorio, accessibile dal Sito INPS;
- ✓ **attestazione del datore di lavoro di cessazione del rapporto di lavoro.**

Caso 2

- ✓ **certificato del centro per l'impiego con la data di iscrizione nelle liste di disoccupazione e della permanenza nel relativo status;**

Erogazione della R.I.T.A.

L'iscritto potrà destinare alla R.I.T.A. tutto o parte del montante accumulato che rimarrà in gestione presso il Fondo, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti; la parte di montante destinato alla R.I.T.A. verrà trasferito automaticamente nella linea di gestione più prudente (Arrivo), salvo sua diversa esplicita volontà. È infatti previsto che l'iscritto, consapevole che la rata della R.I.T.A. potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari, possa chiedere espressamente di assegnare l'importo del montante destinato alla R.I.T.A. ad altra linea.

È altresì facoltà dell'iscritto chiedere durante l'erogazione della R.I.T.A., di cambiare comparto di investimento del montante residuo. Detta facoltà potrà essere esercitata con le modalità e nel periodo previsto dal Regolamento "Scelte di Investimento" accessibile dal sito del Fondo.

L'importo destinato alla R.I.T.A. verrà erogato in rate anticipate trimestrali, la prima delle quali entro i "tempi tecnici" ⁽¹⁾ previsti dal presente Regolamento

⁽¹⁾ *Tempi tecnici: si definiscono "tempi tecnici" il numero di giorni necessari per la definizione amministrativa di tutte le componenti connesse alla liquidazione. Per la liquidazione della 1° rata di R.I.T.A. i tempi tecnici sono 90 giorni dalla data di ricezione digitale della domanda di R.I.T.A. se completa e formalmente regolare rispetto alla normativa. Per la liquidazione dell'ultima rata comprensiva dei rendimenti i tempi tecnici sono 90 giorni dalla data di valorizzazione del montante, applicabile all'ultima rata di RITA.*

nel periodo intercorrente tra il momento di accettazione della richiesta e il conseguimento dell'età anagrafica prevista, in quello stesso momento, per il pensionamento di vecchiaia, ad eccezione dell'ultima rata, la cui liquidazione avverrà una volta effettuati i conguagli con i rendimenti.

Le rate saranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo. Alle rate della R.I.T.A. si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'art. 11, c.10, del D. Lgs. 252/2005. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., l'iscritto ha la facoltà di chiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, anticipazioni e riscatti e fruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle prestazioni in capitale e/o in rendita.

Attribuzione del rendimento annuale ed estinzione del montante in R.I.T.A.

La quota di montante destinata alla RITA sarà valorizzata analogamente a quanto previsto per la popolazione degli iscritti al Fondo salvo l'ultima rata trimestrale di R.I.T.A. a cui sarà attribuito il rendimento c.d. "convenzionale" dei mesi successivi al Bilancio approvato⁽¹⁾ e liquidata nei tempi tecnici⁽²⁾ previsti.

Revoca della R.I.T.A.

L'iscritto ha facoltà di revocare l'erogazione della R.I.T.A. inviando al fondo una comunicazione avvalendosi dell'apposito modulo scaricabile dal sito internet www.fondopensionibnl.it.

Nel caso in cui l'iscritto chieda il trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare, la RITA verrà automaticamente revocata, così che il trasferimento riguarderà l'intera posizione residua.

(1) *Rendimento attribuito*: è l'incremento o la diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso, approvato con periodicità mensile dal CdA del Fondo e relativo ai periodi mensili successivi all'ultimo Bilancio approvato.

(2) *Tempi tecnici*: si definiscono "tempi tecnici" il numero di giorni necessari per la definizione amministrativa di tutte le componenti connesse alla liquidazione. Per la liquidazione dell'ultima rata comprensiva dei rendimenti i tempi tecnici sono 90 giorni dalla data di valorizzazione del montante, applicabile all'ultima rata di RITA.

Regime fiscale

Nel caso in cui l'iscritto chieda l'utilizzo parziale della propria posizione individuale ai fini della R.I.T.A., la tassazione segue il regime previsto dal D.Lgs. 252/05 art. 4 ter e 4 quater. In particolare la parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (D. Lgs. 252/05 art. 11 comma 4 ter). A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione fino al 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

Il percettore della R.I.T.A. ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constatare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la R.I.T.A. è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della

prestazione medesima maturati fino al 31/12/2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Costi

Per l'attivazione della R.I.T.A. e per l'erogazione di ogni rata non verrà addebitato alcun costo.

Premorienza

In caso di decesso in corso di erogazione della R.I.T.A. verranno applicate, sia all'ammontare della R.I.T.A. non ancora erogato, sia all'eventuale montante residuo non destinato ad essa, le regole previste al comma 3) dell'art 12 dello Statuto, disponibile sul sito internet www.fondopensionibnl.it.